

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica dell'11 agosto 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ relativa ai brevetti d'invenzione è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 lett. a

² Gli altri termini sono prorogati:

- a. nella procedura d'esame, una volta di un mese se prima della scadenza del termine è presentata una richiesta, successivamente una seconda volta di tre mesi al massimo, se prima della scadenza del termine prorogato è presentata una richiesta motivata;

Art. 14 lett. b

È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta:

- b. dei termini per l'inoltro delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 4; 39a);

Art. 17a cpv. 1 lett. d

Abrogata

Art. 18c cpv. 2

² A partire dalla sesta tassa annuale, cinque tasse annuali possono essere pagate anticipatamente in una sola volta.

Art. 20 lett. b e 21 cpv. 4

Abrogati

¹ RS 232.141

Art. 39 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

Art. 39a cpv. 2

² La dichiarazione di priorità può anche essere presentata entro due mesi dalla data del deposito. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue.

*Titolo prima dell'art. 61a***Capitolo 4: Esame relativo al contenuto****Sezione 1: Disposizioni generali***Titolo prima dell'art. 62**Abrogato**Art. 62 cpv. 2*

² Le domande giusta i capoversi 1 e 1^{bis} devono essere presentate per scritto.

Art. 62a cpv. 2

² La domanda di rinvio dell'esame dev'essere presentata per scritto.

Art. 69 cpv.1, secondo periodo, 2 e 4

¹ ... Con l'annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modificazioni dell'estratto e le correzioni giusta l'articolo 22 capoverso 2.

² Dopo che la tassa annuale esigibile entro la data della fine dell'esame è stata pagata, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della domanda è comunicata al richiedente.

⁴ *Abrogato**Art. 71**Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

11 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1543